



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## L'improponibilità dell'azione ex artt. 148 e 145, d.lgs. 209/2005

Con riferimento all'improponibilità della domanda risarcitoria del danno da [circolazione stradale](#), ai sensi del combinato disposto degli artt. 148 e 145 del Codice delle Assicurazioni Private, qualora l'attore non si sia sottoposto agli accertamenti medico legali richiesti dalla compagnia assicuratrice, va osservato che l'art. 145 cit. subordina la proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. *spatium deliberandi* di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 che, a sua volta, prevede che il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi". Ciò posto, va confermato che non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi

*dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private. Quindi, se il danneggiato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno, il termine previsto dalla legge al fine di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un'offerta rimane ex lege sospeso e riprenderà a decorrere esclusivamente all'esito del compimento della visita medico-legaXX Il danneggiato è quindi tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.*

NDR: in senso conforme Cass. 1829/2018, nonché 1756/2022; si veda altresì Corte Cost. 111/2012 sull'intento deflattivo perseguito dall'art. 145 cit.

### **Tribunale di Milano, sentenza del 4.4.2022, n. 2926**

*...omissis...*

La domanda attorea è improponibile ai sensi e per gli effetti degli art. 148 e 145 d.lgs. 209/2005 per le regioni di seguito indicate.

In via preliminare l'impresa assicuratrice convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda risarcitoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148 e 145 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto l'attore non si è sottoposto agli accertamenti medico legali dalla medesima richiesti.

In tema di risarcimento danni da circolazione stradale l'art. 145 Co.. As.. PrXX subordina la proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, "avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148". L'art. 148, comma 3, Co.. As.. prevede a sua volta che "... il danneggiato [...] non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi".

Orbene, l'art. 145 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei termini stabiliti (90 giorni), mentre l'art. 148 stabilisce lo spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati ed esplicita altresì i doveri di collaborazione del danneggiato.

Nel caso di specie si tratta, quindi, di valutare se la sospensione di cui al citato comma 3 dell'art. 148 riguardi unicamente il termine di 90 giorni a carico dell'impresa di assicurazione, oppure anche il termine per proporre l'azione di risarcimento di cui al comma 1 dell'art. 145.

Sul punto è intervenuta la Cassazione, che ha sancito il principio di diritto secondo il quale "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del D. Lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private" (Cass. CXX, Sez III sent. n. 1829/2018, in tal senso anche Cass. CXX Ord. n. 1756/2022).

Quindi, se il danneggiato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno, il termine previsto dalla legge al fine di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un'offerta rimane ex lege sospeso e riprenderà a decorrere esclusivamente all'esito del compimento della visita medico-legaXX

Peraltro la Suprema Corte ha chiarito che "l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità "di razionalizzazione del contenzioso giudiziario,

notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari" (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111 «chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari» (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111)» (Cass. CXX, Sez III sent. n. 1829/2018).

Orbene, la proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi all'Autorità Giudiziaria richiede due presupposti, uno formale e l'altro sostanziale. Il primo si riferisce alla trasmissione di una richiesta di risarcimento contenente gli elementi indicati nell'art. 148 del Co. As. sufficienti a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta (Cass. CXX, Ord. n. 19354/2016). Il secondo requisito prevede la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale, imponendo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) (Cass., Ord. n. 19354 del 30/09/2016). In merito il Giudice di legittimità con la sentenza n. 1829/2018 ha precisato che "il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla "concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile e non pretestuosamente eludibile)" fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione; Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione "l'onere di diligenza, a suo carico (del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum".

Nel nostro caso la convenuta ha prodotto in giudizio documentazione attestante l'invito formulato da parte di VV Assicurazioni S.p.a. al danneggiato XX a prendere contatto con il medico fiduciario nominato, dott. ---, al fine di concordare la data della visita medico-legale (cfr. docc. 1,2,3,4, fasc. VV Ass. Spa), missive di cui l'attore non ha mai contestato l'effettiva ricezione, né nella prima difesa utile, né successivamente, sì che la circostanza può ritenersi pacifica in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. A fronte di dette circostanze quanto precisato dall'attore nella prima memoria istruttoria e prodotto in atti (cfr. "dall'incarto si evince l'adempimento dell'attore al disposto normativo ovvero con pec del 27/07/2016 si invitava la convenuta società a nominare un medico fiduciario per sottoporre a visita il XX nonché si indicavano le date disponibili per fissare l'incontro") non si reputa idoneo a dimostrare il contrario.

Infatti, a fronte dell'invio della documentazione da parte dell'attore in data 2.3.2016, l'assicurazione ha trasmesso invito in data 15.3.2016 a contattare il medico fiduciario nominato entro il successivo 4.4.2016. L'attore ha quindi trasmesso l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita notificato dall'attore in data 29.4.2016 e nei giorni successivi VV assicurazioni s.p.a. ha risposto con comunicazione di tenore e contenuto analogo alla precedente, confermando l'invito a contattare il medico fiduciario nominato.

Infine, all'esito della negoziazione assistita, a fronte di una missiva attorea del 26.7.2016, l'assicurazione VV ha a stretto giro (in data 3.8.2016) invitato nuovamente l'attore a sottoporsi a visita da parte del dott. ---, prendendo direttamente contatto con quest'ultimo.

Pertanto, a fronte degli espliciti, inequivocabili e reiterati inviti della compagnia a sottoporsi alla visita medico legale, parte attrice non ha dimostrato di avere preso contatti con il fiduciario, né di essersi sottoposto a visita medico legale. A riguardo, ritiene il Tribunale che la mancata risposta ai predetti inviti da parte di XX possa qualificarsi in termini di rifiuto agli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona di cui al comma 3 dell'art. 148 d.lgs. 209/2005; come già precisato, infatti, il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.

Né la missiva attorea in data 26.7.2016, contenente l'indicazione di talune date di disponibilità da parte dell'attore, in assenza della prova di ulteriori e successivi contatti secondo le modalità dirette richieste dalla compagnia, può condurre ad un'interpretazione diversa; detta manifestazione di volontà dell'attore non ha, infatti, avuto seguito alcuno, nonostante almeno tre inequivoci inviti di

Vi. a sottoporsi alla visita medico legale, né la generica disponibilità attorea può essere ritenuta conforme ai principi di correttezza e buona fede già richiamati, essendo notorio che la compagnia assicuratrice gestisce un'ingente mole di trattative contemporaneamente, sì che, a fronte di specifiche modalità di contatto indicate dall'assicurazione, spetta quindi all'attore prendere contatti secondo le indicazioni fornite.

Alla luce delle superiori considerazioni, la mancata adesione alla richiesta di visita medico-legale da parte di XX ha determinato la sospensione del termine di novanta giorni previsto dal legislatore quale *spatium deliberandi*, la cui ratio è quella di consentire alla compagnia di valutare il danno e formulare un'offerta risarcitoria. La sospensione del predetto termine ha sortito come ulteriore effetto che il termine di novanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale non può ritenersi nella specie trascorso.

Pertanto la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 145-148 Co.. As.. priv.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che l'attore deve essere condannato a rifondere quelle sostenute dalla compagnia convenuta; dette spese sono liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e della estrema semplicità delle questioni trattate (cfr. valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti tutti del 50%, ad eccezione di quelli relativi all'istruttoria, che si reputa congruo, tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate, ridursi del 70%). Considerato che *omissis* non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio, rispetto a quest'ultimo vanno dichiarate irripetibili le spese di lite di parte attrice.

Le spese della CTU medico legale vanno definitivamente poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, tenuto conto che la stessa è stata ritenuta necessaria ai fini decisorii da parte del precedente assegnatario del fascicolo.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'improponibilità di tutte le domande proposte da XX nel presente giudizio; condanna XX a rifondere in favore di VV Assicurazioni S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in euro 5.635,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, IVA - se dovuta - e CPA; dichiara irripetibili le spese di parte attrice rispetto al convenuto *omissis*; pone definitivamente a carico di entrambe le parti costituite nella misura del 50% ciascuna le spese della CTU medico legale, come liquidate in corso di causa.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

